



**NETWORK &
KNOWLEDGE**



Dott. Dario Orizio
Dott. Serafino Bertazzoli
Dott. Francesco Martinotti
Dott. Marco Lancini

Dott. Nicola Vivenzi
Dott.ssa Ginevra Pelizzari
Dott. Paolo Salvi
Dott. Nicolò Marini

OGGETTO: NOVITA' FISCALI 2025

Come consuetudine di fine esercizio, in data 30 dicembre 2024 è stata pubblicata la Legge n. 207 (Legge di Bilancio 2025), in vigore dal 1° gennaio 2025.

Vengono introdotte numerose novità fiscali, indirizzate sia a soggetti titolari di Partita IVA sia a privati. Analizzeremo quindi le disposizioni più importanti, riportate nel seguente indice.

REDDITI E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER LE PERSONE FISICHE	3
Riforma dell'IRPEF – Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni	3
Fringe benefit 2025, 2026 e 2027 - Incremento della soglia di esenzione	3
Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti	3
Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia - Modifiche	4
Limitazioni delle detrazioni IRPEF per oneri e spese sostenute dall'1.1.2025	4
Interventi di recupero edilizio per spese sostenute dall'1.1.2025	5
Interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus) e Interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) per spese sostenute dall'1.1.2025	5
Superbonus per spese sostenute nel 2025	6
Spese superbonus sostenute nel 2023 "spalmate" in 10 anni	6
Bonus mobili	6
Bonus elettrodomestici	6
Spese scolastiche	7
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA – MODIFICHE	7
BONUS NUOVE NASCITE	7
NOVITA' SUL REGIME DI TASSAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ	7
INDICAZIONE DEL CIN NELLE DICHIARAZIONI FISCALI E NELLA CERTIFICAZIONE UNICA	8
CAUSA DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETARIO	8
IRES PREMIALE	8
SUPER-DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI	8
RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI	9
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE	9



**NETWORK &
KNOWLEDGE**



Dott. Dario Orizio
Dott. Serafino Bertazzoli
Dott. Francesco Martinotti
Dott. Marco Lancini

Dott. Nicola Vivenzi
Dott.ssa Ginevra Pelizzari
Dott. Paolo Salvi
Dott. Nicolò Marini

ESTROMISSIONE AGEVOLATA DELL'IMMOBILE DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE	9
RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NUOVI ARTIGIANI E COMMERCianti	10
TRACCIABILITA' SPESE TRASFERTA E RAPPRESENTANZA	10
CREDITO DI IMPOSTA	10
Credito d'imposta per investimenti 4.0	10
Credito d'imposta transizione 5.0	11
Riversamento del credito d'imposta per ricerca e sviluppo - Riconoscimento di un contributo in conto capitale	11
Sport bonus	11
NOVITA' IVA E FATTURAZIONE	11
Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi	11



**NETWORK &
KNOWLEDGE**



Dott. Dario Orizio
Dott. Serafino Bertazzoli
Dott. Francesco Martinotti
Dott. Marco Lancini

Dott. Nicola Vivenzi
Dott.ssa Ginevra Pelizzari
Dott. Paolo Salvi
Dott. Nicolò Marini

REDDITI E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER LE PERSONE FISICHE

Riforma dell'IRPEF – Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni

Vengono messe a regime le seguenti disposizioni relative alla riforma dell'IRPEF per il periodo d'imposta 2024:

- **riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF:** viene confermata a regime la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF:
 - ☐ fino a 28.000 euro aliquota del 23%;
 - ☐ oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro aliquota del 35%;
 - ☐ oltre 50.000 euro aliquota del 43%.
- **detrazione d'imposta per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati:** viene confermato a regime l'aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d'imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
- **trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati:** viene stabilito a regime che le somme riconosciute a titolo di "trattamento integrativo della retribuzione", per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, siano erogate a condizione che l'imposta lorda sia superiore all'importo della detrazione spettante, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno, come già previsto per il periodo d'imposta 2024.

Fringe benefit 2025, 2026 e 2027 - Incremento della soglia di esenzione

La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a:

- 1.000 euro, per tutti i dipendenti;
- 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti

Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.1.2025, il fringe benefit è calcolato come segue:

- 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI;



**NETWORK &
KNOWLEDGE**



Dott. Dario Orizio
Dott. Serafino Bertazzoli
Dott. Francesco Martinotti
Dott. Marco Lancini

Dott. Nicola Vivenzi
Dott.ssa Ginevra Pelizzari
Dott. Paolo Salvi
Dott. Nicolò Marini

- 20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in;
- 10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.

Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia - Modifiche

Cambia la detrazione per figli a carico, che si prevede possa applicarsi **esclusivamente per figli di età inferiore a 30 anni, salvo disabilità accertata.**

In particolare:

- la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico, viene riconosciuta nella misura di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/1992;
- viene limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli, pari a 750 euro per ciascun ascendente convivente, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione;
- è esclusa la spettanza delle detrazioni per familiari a carico per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all'estero.

Limitazioni delle detrazioni IRPEF per oneri e spese sostenute dall'1.1.2025

Viene previsto un riordino delle detrazioni per oneri, mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare. Le novità si applicano alle sole **persone fisiche** con un **reddito complessivo superiore a 75.000 euro** (rilevato al netto della deduzione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze).

Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite:

- le **spese sanitarie**;
- le **somme investite nelle start up innovative** e nelle **PMI innovative**;
- gli **interessi passivi e gli altri oneri** pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti **fino al 31.12.2024**;
- gli **interessi** per mutui ipotecari **contratti fino al 31.12.2024** per l'**acquisto dell'abitazione principale**;
- gli **interessi** passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti **fino al 31.12.2024** per la **costruzione e la ristrutturazione edilizia** dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- i premi per **assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente** stipulati **fino al 31.12.2024**;
- i premi per **assicurazioni per rischio di non autosufficienza** stipulati **fino al 31.12.2024**;



**NETWORK &
KNOWLEDGE**



Dott. Dario Orizio
Dott. Serafino Bertazzoli
Dott. Francesco Martinotti
Dott. Marco Lancini

Dott. Nicola Vivenzi
Dott.ssa Ginevra Pelizzari
Dott. Paolo Salvi
Dott. Nicolò Marini

- i premi per **assicurazioni** aventi per oggetto il **rischio di eventi calamitosi** per unità immobiliari ad uso abitativo stipulati **fino al 31.12.2024**.

Spese sostenute fino al 31.12.2024 con detrazione fruita in più anni

Sono escluse dal nuovo sistema di calcolo delle detrazioni tutte le spese sostenute fino al 31.12.2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in più rate annuali (ad esempio, sono escluse le spese sostenute fino al 31.12.2024 per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio o per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici).

Interventi di recupero edilizio per spese sostenute dall'1.1.2025

In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. "bonus casa"), è stata rimodulata l'aliquota dell'agevolazione.

È confermato il limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro, ma:

- nel 2025 è riconosciuta nella misura del:
 - ☐ 50% per le sole spese sostenute dal proprietario/titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale;
 - ☐ 36% negli altri casi;
- nel 2026 e nel 2027 è riconosciuta nelle seguenti misure:
 - ☐ 36% per le sole spese sostenute dal proprietario/titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale;
 - ☐ 30% negli altri casi.

Dall'1.1.2025, **non godono più dell'agevolazione** le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli **impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili**.

Interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus) e Interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) per spese sostenute dall'1.1.2025

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici (c.d. "ecobonus") e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio.

L'"**ecobonus**" e il "**sismabonus**" (compreso il c.d. "sismabonus acquisti"), in particolare, vengono prorogati nelle seguenti misure:

- per le abitazioni principali, l'aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;
- per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, l'aliquota è del 36% per le spese sostenute nell'anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.

Dall'1.1.2025, **non godono più nemmeno dell'"ecobonus"** le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli **impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili**.



**NETWORK &
KNOWLEDGE**



Dott. Dario Orizio
Dott. Serafino Bertazzoli
Dott. Francesco Martinotti
Dott. Marco Lancini

Dott. Nicola Vivenzi
Dott.ssa Ginevra Pelizzari
Dott. Paolo Salvi
Dott. Nicolò Marini

Superbonus per spese sostenute nel 2025

Per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con **aliquota del 65%** può competere soltanto se al 15.10.2024:

- risulti presentata la CILA-S per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
- risulti presentata non soltanto la CILA-S, ma sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomini;
- sia presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

I suddetti ulteriori requisiti **non riguardano** gli speciali regimi che mantengono l'aliquota al 110% anche sul 2025, ossia la **"speciale disciplina superbonus eventi sismici al 110% sino a fine 2025"** e la **"speciale disciplina RSA"**.

Spese superbonus sostenute nel 2023 "spalmate" in 10 anni

Viene consentito di "spalmare" in 10 quote annuali (anziché in quattro) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023. L'opzione di **"spalmatura decennale"** è irrevocabile e deve essere esercitata nella **dichiarazione dei redditi integrativa** di quella trasmessa per il **periodo d'imposta 2023** (730/2024 e REDDITI PF 2024 che dovevano essere presentate entro il 31.10.2024).

Tale dichiarazione integrativa (riferita all'anno 2023) potrà essere presentata, in deroga all'art. 2 co. 8 del DPR 322/98, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga una maggiore imposta dovuta, inoltre, l'eccedenza potrà essere versata "senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024".

Bonus mobili

Viene prorogato anche per l'anno 2025 il c.d. "bonus mobili", mantenendo una detrazione IRPEF del 50%, nel limite massimo di spesa di 5.000 €.

Bonus elettrodomestici

Viene riconosciuto, per l'anno 2025, un contributo per l'acquisto di elettrodomestici, previsto a favore degli utenti finali se al contempo:

- l'elettrodomestico acquistato è ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B) ed è prodotto nel territorio dell'Unione europea;
- vi è il contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito.

Il contributo spetta per l'acquisto di un solo elettrodomestico, e può essere concesso:

- in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell'elettrodomestico;



**NETWORK &
KNOWLEDGE**



Dott. Dario Orizio
Dott. Serafino Bertazzoli
Dott. Francesco Martinotti
Dott. Marco Lancini

Dott. Nicola Vivenzi
Dott.ssa Ginevra Pelizzari
Dott. Paolo Salvi
Dott. Nicolò Marini

- comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell'acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui.

Spese scolastiche

Viene elevato a **1.000 euro**, a decorrere dal 2025, il limite massimo delle **spese sostenute per la frequenza scolastica** dei figli.

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA – MODIFICHE

Viene elevato a 2 anni il termine entro il quale è possibile vendere la "ex" prima casa, senza perdere l'agevolazione applicata in sede di acquisto immobiliare.

Si ricorda che l'agevolazione prima casa consente di usufruire, in caso di acquisto dell'abitazione (purché classificata in categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9), del seguente trattamento di favore (a seconda che l'atto risulti imponibile o meno a IVA):

- imposta di registro del 2% (con il minimo di 1.000 euro) e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro l'una;
- IVA del 4% e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

BONUS NUOVE NASCITE

Per il 2025, al fine di incentivare la natalità / contribuire alle spese per il suo sostegno, è confermato il riconoscimento di un **importo una tantum pari a € 1.000 (non tassato)** per ogni figlio nato/adottato, a condizione che il nucleo familiare sia **residente in Italia** e abbia un **ISEE non superiore a € 40.000 annui** (non rilevano le erogazioni relative all'Assegno unico e universale).

NOVITA' SUL REGIME DI TASSAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ

A differenza di quanto inizialmente stabilito nella Finanziaria, per il 2025 l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri proventi derivanti dalle crypto-attività rimarrà al 26%. Il carico fiscale aumenterà a partire **dall'1.1.2026**, con un'imposta pari **al 33%**. Inoltre, **non è prevista alcuna franchigia reddituale**, quindi vi sarà la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi anche per i contribuenti che realizzano minuscole plusvalenze.

Infine, è stato reintrodotta un regime transitorio di affrancamento, con imposta sostitutiva del 18%, alla data dell'1.1.2025.



**NETWORK &
KNOWLEDGE**



Dott. Dario Orizio
Dott. Serafino Bertazzoli
Dott. Francesco Martinotti
Dott. Marco Lancini

Dott. Nicola Vivenzi
Dott.ssa Ginevra Pelizzari
Dott. Paolo Salvi
Dott. Nicolò Marini

INDICAZIONE DEL CIN NELLE DICHIARAZIONI FISCALI E NELLA CERTIFICAZIONE UNICA

Viene confermato l'obbligo di **indicare nel mod. REDDITI / 730 / CU il Codice identificativo nazionale (CIN)** attribuito:

- alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici;
- agli immobili destinati alle locazioni brevi;
- alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Il CIN deve essere indicato anche nella **comunicazione dei dati**, presentata entro il 30.6 dell'anno successivo, **dei contratti di locazione breve** stipulati dai soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare.

CAUSA DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETARIO

Il **regime forfetario** per imprenditori individuali e lavoratori autonomi **non è applicabile** se sono percepiti **redditi di lavoro dipendente** e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, **eccedenti l'importo di 30.000 euro**. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l'anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime. **Per il solo anno 2025, questa soglia viene incrementata a 35.000 euro**. Pertanto, per utilizzare il regime nel 2025, occorre considerare i redditi percepiti nel 2024; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2025.

IRES PREMIALE

Solo per il 2025, viene prevista la riduzione dell'aliquota **IRES dal 24% al 20%** sul reddito d'impresa dichiarato, per le società che rispettano **tutte** le seguenti condizioni:

- destinazione a riserva di una quota minima dell'80% degli utili dell'esercizio 2024;
- investimento di almeno il 30% di tali utili accantonati (comunque non inferiore a 20.000 euro) nell'acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0, a partire dall'01/01/2025 ed entro il 31/10/2026;
- effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale.

SUPER-DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI



**NETWORK &
KNOWLEDGE**



Dott. Dario Orizio
Dott. Serafino Bertazzoli
Dott. Francesco Martinotti
Dott. Marco Lancini

Dott. Nicola Vivenzi
Dott.ssa Ginevra Pelizzari
Dott. Paolo Salvi
Dott. Nicolò Marini

Viene prevista la proroga per il 2025, 2026 e 2027 della super-deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'art. 4 del DLgs. 216/2023.

RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI

Viene confermata l'introduzione "a regime" della rideterminazione del costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell'1.1 di ciascun anno, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.11 del medesimo anno il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima.

In sede di approvazione è stato previsto l'aumento dal 16% al **18% dell'imposta sostitutiva** da versare entro la predetta data (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo).

In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

Quanto sopra accennato in merito alla rivalutazione delle partecipazioni non è applicabile ai fini della determinazione ex art. 68, comma 2-bis, TUIR delle plus/minusvalenze realizzate da società / enti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

Viene riproposta la possibilità di versare un'imposta sostitutiva sulle assegnazioni o cessioni di beni immobili o mobili registrati non strumentali, assegnate o cedute da parte delle società commerciali ai soci. L'imposta, da versare entro il 30 settembre 2025 in due rate, è pari all'8% (pari al 10,5% se la società non è operativa in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti) calcolata sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei beni. Lo stesso regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2025. Viene prevista la riduzione dal 3 all'1,5 per cento dell'aliquota dell'imposta di registro eventualmente applicabile a dette assegnazioni o cessioni e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa

ESTROMISSIONE AGEVOLATA DELL'IMMOBILE DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE



**NETWORK &
KNOWLEDGE**



Dott. Dario Orizio
Dott. Serafino Bertazzoli
Dott. Francesco Martinotti
Dott. Marco Lancini

Dott. Nicola Vivenzi
Dott.ssa Ginevra Pelizzari
Dott. Paolo Salvi
Dott. Nicolò Marini

Viene prevista la possibilità per le imprese individuali di effettuare l'estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l'esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025. L'adesione all'istituto comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap pari all'8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva vanno effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026. Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NUOVI ARTIGIANI E COMMERCianti

In sede di approvazione è previsto che i soggetti che si iscrivono nel 2025 per la prima volta alla Gestione IVS artigiani/commercianti, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere la riduzione contributiva al 50%.

La riduzione contributiva richiesta, dall'interessato o anche dai collaboratori di imprese familiari, all'INPS:

- è riconosciuta per 36 mesi senza soluzione di continuità dalla data di avvio dell'attività d'impresa/primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra l'1.1 - 31.12.2025;
- è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni di aliquota.

TRACCIABILITA' SPESE TRASFERTA E RAPPRESENTANZA

Viene confermato che **dal 2025** la non tassazione/deducibilità delle seguenti spese è subordinata al **pagamento con modalità tracciate** (versamento bancario/postale, carte di debito/credito/prepagate, assegni bancari/circolari):

- **rimborso spese trasferte/missioni** fuori dal territorio comunale, quali vitto, alloggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, Legge n. 21/92, di **lavoratori dipendenti**;
- spese **prestazioni alberghiere / somministrazione di alimenti / bevande / viaggi e trasporto** mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, Legge n. 21/92, addebitate analiticamente al cliente, nonché rimborso analitico delle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti;
- spese **vitto / alloggio**, nonché **rimborso analitico** spese di **viaggio e trasporto** mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, Legge n. 21/92, sostenute per le **trasferte dei dipendenti**;
- **spese di rappresentanza**.

CREDITO DI IMPOSTA



**NETWORK &
KNOWLEDGE**



Dott. Dario Orizio
Dott. Serafino Bertazzoli
Dott. Francesco Martinotti
Dott. Marco Lancini

Dott. Nicola Vivenzi
Dott.ssa Ginevra Pelizzari
Dott. Paolo Salvi
Dott. Nicolò Marini

Credito d'imposta per investimenti 4.0

Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all'art. 1 co. 1051 - 1063 della L. 178/2020. In particolare:

- viene abrogata per il 2025 l'agevolazione per i beni immateriali 4.0;
- viene introdotto un tetto di spesa per il credito d'imposta relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con necessità di presentare apposite comunicazioni. Ai fini dell'utilizzo dell'agevolazione, assume quindi rilevanza l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Credito d'imposta transizione 5.0

Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per investimenti transizione 5.0 di cui all'art. 38 del DL 19/2024, tra le quali si segnalano:

- l'incremento della misura del beneficio, estendendo fino a 10 milioni di euro l'aliquota del 35% prevista per il primo scaglione di investimenti (in luogo della precedente aliquota del 15% riconosciuta per la quota di investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro);
- un ulteriore incremento della base di calcolo per gli impianti fotovoltaici.

Le modifiche si applicano retroattivamente agli investimenti effettuati dall'1.1.2024.

Riversamento del credito d'imposta per ricerca e sviluppo - Riconoscimento di un contributo in conto capitale

Entro il 31.10.2024 era possibile, al ricorrere di certe condizioni, presentare domanda per il riversamento del credito d'imposta per ricerca e sviluppo indebitamente fruito in compensazione.

Per coloro i quali hanno optato per il riversamento, verrà riconosciuto un contributo in conto capitale parametrato a quanto versato. Un successivo decreto ministeriale disciplinerà l'entità del contributo, la sua rateizzazione e le modalità di erogazione.

L'erogazione, comunque, avverrà nei seguenti limiti di spesa: 60 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni di euro per l'anno 2027 e 60 milioni di euro per l'anno 2028.

Sport bonus

Viene prevista la proroga per il 2025, per i soli titolari di reddito d'impresa, del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

NOVITA' IVA E FATTURAZIONE

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi



**NETWORK &
KNOWLEDGE**



Dott. Dario Orizio
Dott. Serafino Bertazzoli
Dott. Francesco Martinotti
Dott. Marco Lancini

Dott. Nicola Vivenzi
Dott.ssa Ginevra Pelizzari
Dott. Paolo Salvi
Dott. Nicolò Marini

Al fine di far “emergere in modo puntuale l’eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi”, è confermato che il Registratore telematico (RT) deve garantire, oltre all’inalterabilità e sicurezza dei dati, anche la **piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.**

A tal fine lo strumento **tramite il quale sono accettati i pagamenti elettronici** deve essere **sempre collegato al RT** mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi e dei pagamenti giornalieri. Inoltre, sono introdotte le seguenti specifiche **sanzioni**:

- **€ 100 per ciascun invio** (nel limite di € 1.000 per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei predetti pagamenti elettronici, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico;
- **da € 1.000 a € 4.000** in caso di mancato collegamento del RT agli strumenti di pagamento elettronico.

Le novità in esame sono applicabili con **decorrenza dal 1.1.2026.**